

Bruxelles, 17 febbraio 2017
(OR. en)

6376/17

COPEN 53
EUROJUST 33
EJN 16

NOTA

Origine:	Kornelios Korneliou, Ambasciatore, rappresentante permanente, Rappresentanza permanente di Cipro presso l'Unione europea
in data:	20 gennaio 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto:	Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare - Notifica da parte di Cipro
----------	---

Signor segretario generale,

Nel rispetto degli obblighi derivanti per la Repubblica di Cipro dalla decisione quadro 2009/829/GAI in oggetto, Le trasmetto, con la presente, le relative notifiche della Repubblica di Cipro e il testo della legge n. 121(I)/2016 che recepisce la decisione quadro in oggetto nell'ordinamento giuridico nazionale.

(Formula di cortesia)

(f.) Kornelios Korneliou

Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009 sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare

Notifica a norma dell'articolo 27, paragrafo 2

A norma dell'articolo 27, paragrafo 2 della decisione quadro, la Repubblica di Cipro trasmette al Segretariato generale del Consiglio il testo della legislazione nazionale, legge n. 121(I)/2016, che recepisce la decisione quadro in oggetto nell'ordinamento giuridico nazionale.

La legge n. 121(I)/2016 è entrata in vigore il 18 novembre 2016 con la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Notifica a norma dell'articolo 6, paragrafo 1

Le autorità competenti della Repubblica di Cipro sono:

1. Allorché la Repubblica di Cipro è lo Stato di emissione, l'autorità competente per l'emissione di decisioni nella Repubblica di Cipro è la Corte di Assise o il tribunale distrettuale che esercita la giurisdizione penale, è competente a pronunciarsi in materia di reati o ha emesso una decisione sulle misure cautelari.
2. Allorché la Repubblica di Cipro è lo Stato di esecuzione, l'autorità competente della Repubblica di Cipro per il riconoscimento di una decisione sulle misure cautelari adottata da un altro Stato membro è:
 - (a) il tribunale distrettuale nella cui giurisdizione territoriale risiede la persona nei cui confronti un altro Stato membro ha emesso la decisione sulle misure cautelari.

- b) il tribunale distrettuale di Nicosia qualora non sia nota la residenza della persona in questione o quest'ultima non risieda nella Repubblica di Cipro.

Notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 3

Il ministero della giustizia e dell'ordine pubblico è l'autorità centrale che assiste le autorità competenti che emettono e riconoscono le decisioni nella trasmissione e nella ricezione amministrative e nell'attività di determinazione di cui all'articolo 9, nonché in tutta la relativa corrispondenza ufficiale.

Gli estremi del ministero della giustizia e dell'ordine pubblico sono:

Leoforos Athalassas 125
1461 Nicosia, Cyprus
Tel.: +357 22805950/951
Fax: +357 22518356
Email: registry@mjpo.gov.cy

Notifica a norma dell'articolo 8, paragrafo 2

La Repubblica di Cipro notifica al Segretariato generale del Consiglio che, oltre alle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della decisione quadro, intende anche sorvegliare le seguenti misure cautelari:

- 1) divieto per la persona di esercitare determinate attività connesse con il o i presunti reati, in particolare una determinata professione o attività professionali in un determinato settore;

- 2) obbligo di depositare una data somma di denaro come garanzia o di fornire un altro tipo di garanzia, pagabile in rate stabilite oppure in un'unica soluzione;
- 3) obbligo di evitare contatti con determinati oggetti in relazione con il o i presunti reati o assunte come prove.

Dichiarazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 4

La Repubblica di Cipro dichiara che accetterà la trasmissione di una decisione sulle misure cautelari nei confronti di una persona che non risiede legalmente e abitualmente nella Repubblica di Cipro soltanto se tale persona risiede nel suo territorio per un periodo di almeno tre (3) mesi.

Notifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3

La Repubblica di Cipro notifica al Segretariato generale del Consiglio che nella decisione in merito alla consegna dell'interessato allo Stato di emissione applicherà anche l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo.

Dichiarazione a norma dell'articolo 24

La Repubblica di Cipro accetta i certificati in lingua greca o inglese.
